



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA

UFFICIO SEGRETERIA

N. Registro Settore 33 del 14-03-2022

N. Registro Generale 157 del 14-03-2022

Oggetto:	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL' ART.67 CCNL 21.05.2018 - Anno 2022.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

CIG:

IL RESPONSABILE P.O.

- Vista l'allegata proposta;
- Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;
- Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e sm.i.;

D E T E R M I N A

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Giuseppa Morello



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA

Proposta di determinazione n. 30 del 08-03-2022

Oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL' ART.67 CCNL 21.05.2018 - Anno 2022.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: Costituzione" *prevede che "decorre dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22/01/2004.*
- *"le risorse di cui al precedente punto confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.....confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "Alta Professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";*
- L'art.67, **comma 2, del medesimo contratto indica le risorse fisse** addizionali che incrementano il citato importo consolidato [**dalla lettera a) alla lettera h)**], mentre il successivo **comma 3, indica le risorse variabili** che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate – **dalla lettera a) alla lettera k)** – con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett.c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che in *"sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse:

- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art.56-quater, comma 1, lett.c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art. 67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”*;
 - L'art.23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75, prevede che *“a decorrere dal 01 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato”*;
 - La dichiarazione congiunta n.5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lett.a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett.a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”*, mentre la lett.b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;
 - L'art.11, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, precisa che *“in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2, lett.a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2022 sono pari € 1.876,00 (art.67, comma2, lett.b) e pari ad € 4.742,00 (art.67, comma 2, lett.a);
 - Richiamato l'art.40, comma 3-quinquies del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
 - Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

- Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- Preso atto in merito agli incentivi tecnici che:
 - La corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art.113 del D.Lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art.1, comma 526, della legge 205/2017 legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti a vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017”*, cui è seguito il parere della Corte dei Conti del Veneto, contenuto nella deliberazione n.264/2018, la quale ha avuto modo di precisare che tale indicazione della Sezione delle Autonomie si applica anche per gli anni precedenti nei confronti degli enti che non avessero definito i criteri con le parti sindacali e, non avessero definito i criteri con le parti sindacali e, non avessero approvato il regolamento sulla distribuzione degli incentivi, unico che permette il sorgere del diritto soggettivo nei confronti dei dipendenti pubblici (*ex multis Cass. Sentenza n.13937/2017*);
 - La Giunta Comunale con delibera n.46 del 28.05.2019 ha approvato il regolamento sulla distribuzione degli incentivi tecnici, previa contrattazione con le OO.SS. avvenuta in data 26.03.2019;
- Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all’art.40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
- Vista la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo dell’anno 2022 predisposta dal responsabile del Servizio Uff. finanziario allegata:
- Dato atto che il fondo, come costituito, è stato trasmesso all’Organo di revisione contabile per il parere da rendere sulla sola costituzione del fondo 2022;
- Visto l’art.107 del D. Lgs. 267/2000 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

PROPONE

1. Di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. Di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022 e considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, così come integrata dalla relazione illustrativa tecnico finanziaria;
3. Di dare atto che le risorse integrative dell’anno 2022 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017,;
4. Dare atto che gli importi previsti trovano copertura negli stanziamenti del bilancio 2021-2023;
5. in particolare, per il corrente anno si dà atto che:
 - La spesa gravante sul fondo efficienza servizi, cap.1600, ammonta ad € 30.900,00
 - La spesa per indennità di servizio esterno (art.68, c.2, lett.f, e art.56-quarter lett c) graverà sul cap. 2192 finanziato dall’utilizzo quota proventi sanzioni per violazione al c.d.s.;
6. Dare atto che il parere che renderà il revisore unico dei conti, costituirà parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. Di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati (Tabella del Fondo, relazione illustrativa tecnico finanziaria della parte relativa alla costituzione del fondo) alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 anche ai fini dell’apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e

continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2022; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma7, del CCNL 31.03.99;

8. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Giuseppa Morello

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **AREA I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

Cattolica Eraclea, li 10-03-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Giuseppa Morello

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 157 del 14-03-2022, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal .

N. Reg. Albo:

Cattolica Eraclea, li

Il responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonio Tumminello